

V3

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

Roma, lì 13/10/2025

Raccomandata via pec

adm.direttore@pec.adm.gov.it

adm.affarigiuridici@pec.adm.gov.it

Spettabile

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Piazza Mastai, 2

00153 - Roma (RM)

e

Raccomandata via pec

mef@pec.mef.gov.it

dogane@pce.agenziadogane.it

monopoli.ufficiovicedirettore@pec.aams.it

Spettabile

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via Venti Settembre, 97

00197 - Roma (RM)

e

Raccomandata via pec

mef@pec.mef.gov.it

dogane@pce.agenziadogane.it

monopoli.ufficiovicedirettore@pec.aams.it

Egregio Ministro

Giancarlo Giorgetti

Via Venti Settembre, 97

c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze

00197 - Roma (RM)

Oggetto: rivenditori di generi di monopolio, esposto e segnalazioni illeciti con contestuale richiesta intervento urgente.

* * *

Avv. Valerio Bocchini

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

Spettabili Enti ed egregio Ministro,

redigo la presente in nome e nell'interesse dei rivenditori di generi di monopolio indicati su foglio separato annesso alla presente comunicazione, i quali tutti eleggono congiuntamente - ai fini di quanto in oggetto - domicilio presso lo scrivente, per rappresentarVi quanto segue.

Come a Voi forse noto anche in considerazione delle molteplici denunce già sollevate in materia, sia singolarmente che dalle associazioni di categoria, nonché dell'indagine conoscitiva parlamentare in corso da due anni ormai, a oggi nell'ambito di alcuni monopoli statali imperversano numerose anomalie, irregolarità e problematiche le quali, ancorché determinate unicamente dalle condotte e politiche poste in essere dai Concessionari di alcuni servizi statali (es. Superenalotto; Gratta & Vinci, ecc.), stanno affliggendo gli esercenti tabaccai al punto da minare la salvezza di molti di essi e mettere seriamente a repentaglio la sopravvivenza dell'intera categoria.

Al fine di cui sopra mi sia concesso rammentare preliminarmente che in Italia l'organizzazione e l'esercizio dei giochi pubblici con vincita in denaro sono riservati allo Stato, il quale - per ciò che concerne la maggior parte dei giochi (ma non, ad esempio, per il gioco del Lotto) - opera da diversi anni delle concessioni in favore di soggetti terzi aggiudicatari del relativo bando, per l'appunto detti "Concessionari", i quali gestiscono l'organizzazione dei servizi in oggetto a fronte del pagamento - in favore dello Stato - di un corrispettivo per la concessione ottenuta.

I Concessionari autorizzati possono operare unicamente attraverso:

- un regime di mono concessione, come, ad esempio nel caso dei giochi numerici a totalizzatore nazionale o a quota fissa (esempio: Superenalotto);
- un regime di pluriconcessione, come nel caso degli apparecchi da intrattenimento, le scommesse, il bingo, il gioco a distanza, ecc..

Dal lontano 2002 lo Stato ha affidato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'attività di regolamentazione e controllo dell'intero comparto dei Giochi e Tabacchi, la quale viene (*rectius*, dovrebbe essere) esercitata mediante:

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- la verifica delle entrate erariali;
 - la tutela dei clienti;
 - il contrasto all'illegalità;
 - la definizione delle linee guida per lo sviluppo del settore;
 - il controllo del corretto operato dei Concessionari di gioco nonché, in caso di violazioni o di omesso rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalle concessioni stesse, l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.

Attualmente i Concessionari di maggior rilievo, ovvero dalla cui attività discendono le più ampie problematiche per i tabaccaï, sono:

- Lotterie Nazionali S.r.l., la quale, tra le altre, dall'anno 2010 gestisce le lotterie nazionali a estrazione istantanea e, quindi, i c.d. Gratta & Vinci; servizio, questo, che in ragione del recente rinnovo della concessione sarà gestito da tale società ancora per diversi anni;
- Sisal S.p.A., la quale, tra le altre, dal 2009 gestisce i giochi numerici a totalizzatore nazionale e, quindi, la lotteria del c.d. SuperEnalotto; servizio, questo, che in ragione del recente rinnovo della concessione sarà gestito da tale società ancora per diversi anni.

Detti Concessionari, tuttavia, come sopra detto - e come meglio verrà argomentato in prosieguo - forti del monopolio che possiedono operano con modalità del tutto discutibili poiché in contrasto con quanto previsto dalle concessioni che ne autorizzano l'operatività e, per questo motivo, certamente meritevoli di ampia attenzione da parte di codesti spettabili Enti nonché del Ministro dell'Economia e delle Finanze quale rappresentante del Dicastero interessato.

Le concessioni, infatti, impongono dei precisi obblighi e limiti all'attività di business svolta dai Concessionari, vietando per esempio, da alcuni anni, la richiesta agli esercenti del pagamento di un canone periodico per l'adesione ai servizi offerti; ciononostante, detti limiti non vengono rispettati dalle suindicate società che, direttamente o indirettamente, perseguono

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

le proprie finalità con modalità che, sovente, si pongono in contrasto con la finalità dell'esternalizzazione dei servizi in parola andando anche a gravare oltremodo sulla posizione degli esercenti.

*

L'attività svolta da Lotterie Nazionali S.r.l.

Lotterie Nazionali S.r.l. è una società che, a seguito dell'aggiudicazione del bando indetto dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora ADM) - e pubblicato sulla GGUUE del 15/08/2009 (per quanto riguarda la prima concessione) e 2/04/2020 (per ciò che concerne il rinnovo novennale che tanto ha destato scalpore) - per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati *“lotterie nazionali ad estrazione istantanea”*, a oggi risulta unica Concessionaria sul territorio nazionale dei predetti Giochi.

A seguito della sopra detta aggiudicazione, e della successiva stipula - in data 5/08/2010 - dell'atto di convenzione c.d. *“Nuova concessione”* con AAMS (oggi ADM), Lotterie a far data dal 1/10/2010 è subentrata in tutti i rapporti di specie già in essere con il precedente concessionario Consorzio Lotterie Nazionali, così di fatto divenendo unica titolare di tutti i rapporti contrattuali inerenti, per l'appunto, i giochi pubblici di cui sopra, regolati dal *“Contratto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea”*.

All'atto del subingresso in luogo del precedente Concessionario, Lotterie Nazionali S.r.l. ha comunicato a tutti gli esercenti:

- di essersi rivelata aggiudicataria del predetto Bando e che, dunque, quest'ultima società sarebbe subentrata in tutti i contratti già in essere con il Consorzio;
- che, sino all'entrata in vigore del Nuovo Contratto, e quindi del sostanziale passaggio dei rapporti negoziali tra il vecchio e il nuovo concessionario (previsto per il 30/09/2010), avrebbe garantito tutti i servizi oggetto di contratto;

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- che, a far data dal 1/10/2020, il contratto in essere con il Consorzio avrebbe cessato ogni effetto, giacché in pari data sarebbe entrato in vigore il Nuovo Contratto con Lotterie;
 - che il Nuovo Contratto, ovvero quello che vedeva quali parti contraenti Lotterie (quale Concessionario di ADM), e l'esercente, avrebbe presentato, rispetto alla precedente versione, delle disposizioni contrattuali integrate e/o modificate che avrebbero dovuto intendersi automaticamente recepite nel Nuovo Contratto.

Quest'ultima previsione significava, in buona sostanza, che tutte le modifiche unilateralmente apportato al contratto che il rivenditore aveva in essere con il precedente concessionario sarebbero state applicate al contratto *sic et simpliciter*, e quindi senza necessità di alcun consenso e/o firma e/o accettazione da parte del singolo esercente che dunque, si è trovato - suo malgrado - nell'impossibilità di discutere con il nuovo Concessionario circa l'applicazione o meno delle modifiche in parola.

Tra le numerose variazioni e/o integrazioni apportate da Lotterie all'originario testo contrattuale, che gli esercenti avevano accettato all'atto dell'avvio del rapporto con il precedente Concessionario, ha assunto particolare rilievo - sin da subito ma in misura ancora maggiore nel corso del tempo - l'art. 12, il quale, denominato “*Condizione sospensiva durata e recesso*”, dispone a tutt'oggi - nelle sue varie formulazioni - che “*l'ultimo comma dell'art. 12 è integralmente modificato e sostituito con i commi di seguito riportati. Sarà facoltà del PVA recedere dal Contratto con cadenza annuale a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire al Concessionario tramite raccomandata a/r con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine di ciascun anno di durata del Contratto. Sarà facoltà del Concessionario recedere in qualsiasi momento dal Contratto a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire al PVA tramite raccomandata a/r con preavviso di almeno sessanta giorni. Nelle predette ipotesi di recesso, al PVA non sarà dovuta alcuna somma in aggiunta a quanto ad esso spettante per l'attività di vendita effettuata fino al momento di efficacia del*

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

recesso. Il PVA sarà comunque tenuto a corrispondere al Concessionario l'importo dei biglietti ordinati sino al momento di efficacia del recesso”.

In buona sostanza, dunque, con l'introduzione di tale disposizione contrattuale Lotterie Nazionali S.r.l. ha, di fatto, previsto per sé stessa - sebbene già parte contrattuale “forte” - la facoltà di esercitare il c.d. recesso *ad nutum*, ovvero quella particolare forma di recesso contrattuale che consente alla parte cui è riconosciuta tale facoltà di recedere dal contratto:

- in qualsiasi momento, salvo il rispetto dell'eventuale termine di preavviso contrattualmente previsto;
- senza obbligo di motivare il recesso stesso;
- in ogni caso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 del codice civile italiano.

Ebbene, l'introduzione di tale norma ha, sin da subito ma ancor più nel corso degli anni, determinato l'ingenerarsi di una serie di dinamiche poste in essere da Lotterie Nazionali S.r.l. che stanno gravando oltremodo sugli esercenti, i quali si trovano a far fronte a delle condotte che, come testé accennato, stanno concretamente minando il regolare andamento e la sopravvivenza della loro attività.

Difatti, in prima battuta si è ampiamente discusso circa la legittimità dell'introduzione, in via del tutto unilaterale, del suindicato art. 12, potendosi tradurre, detta modifica unilaterale, in un vero e proprio abuso di posizione dominante.

Infatti, come detto la norma in esame, non presente nell'originario testo contrattuale e comportante un ingiustificato squilibrio contrattuale e delle condizioni sensibilmente peggiorative per gli esercenti, consente:

- a Lotterie Nazionali S.r.l., di recedere in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, con il solo obbligo di comunicare l'esercizio del recesso *ad nutum* nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni e senza la previsione, più che auspicata, della corresponsione all'esercente che ha subito l'immotivato recesso di qualche forma di indennità e/o compensazione pecuniaria;

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- all'esercente, la facoltà di recedere unicamente con cadenza annuale, con obbligo di comunicare l'esercizio della facoltà di recesso nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Appare chiaro, dunque, che tale disposizione abbia determinato un inaccettabile squilibrio contrattuale, avendo la stessa alterato in maniera tanto eccessiva, quanto ingiustificata, l'originaria posizione contrattuale delle parti, ancor più perché, come già più volte riferito, introdotta unilateralmente e senza trattativa tra le parti, e quindi in pieno esercizio di un vero e proprio abuso di posizione contrattuale da parte di Lotterie Nazionali S.r.l., la quale, forte della propria qualità di unica Concessionaria a livello nazionale della vendita dei Gratta & Vinci e di servizi analoghi, ha previsto - e applicato - tale clausola.

Clausola, questa, che pone Lotterie in una posizione di estrema supremazia nei confronti degli esercenti, i quali possono - in un qualsiasi momento e anche senza alcuna ragione - vedere risolto il contratto inerente i servizi in questione.

La situazione sin qui descritta assume un connotato di gravità ancor più pregnante allorché l'esercizio della forma di recesso in parola viene posto in essere da Lotterie Nazionali S.r.l. in spregio dei già richiamati principi di buona fede e correttezza nonché:

- quale forma di controllo e direzionamento delle attività degli esercenti;
- quale strumento atto a favorire il perseguimento degli obiettivi di business del Concessionario stesso;
- in violazione degli obblighi e delle finalità imposte dalla concessione ricevuta da ADM.

Si è detto, infatti, che la concessione statale della quale Lotterie Nazionali S.r.l. beneficia le impone dei precisi obblighi e limiti, tra cui - da alcuni anni - quello di non poter richiedere agli esercenti il pagamento di alcuna imposta e/o canone per l'adesione al servizio offerto.

Tale limite è stato, di fatto, aggirato dalla società in questione mediante l'introduzione, a latere del contratto di adesione al servizio principale, di un contratto secondario denominato "My Premium", la cui sottoscrizione - al costo di € 150,00 oltre IVA per mese (e quindi €

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

1.800,00 oltre IVA per anno) - garantirebbe all'Esercente che vi ha aderito i seguenti presunti vantaggi:

- l'esclusiva di vendita nel raggio di 150 metri (senza però alcuna previsione di revoca all'esercente vicino che non avesse aderito a questa nuova proposta contrattuale, ma soprattutto incidendo sulle politiche territoriali di competenza esclusivamente governativa);
- gadget personali e per la vendita;
- materiale pubblicitario da installare all'interno del punto vendita (beneficio, questo, del tutto inesistente considerando il divieto imposto dall'art. 7 della Legge Balduzzi);
- possibilità di versare le somme dovute a Lotterie Nazionali S.r.l. con cadenza quindicinale in luogo del consueto doppio prelievo settimanale (opzione, questa, valida per il solo primo anno di vigenza del contratto);
- consegna anticipata di una settimana, rispetto agli altri esercenti/punti vendita, dei nuovi Gratta & Vinci.

L'adesione a tale contratto integrativo (che su scala nazionale garantirebbe a Lotterie Nazionali S.r.l. un gettito di svariati milioni di euro), tuttavia, lungi dall'essere facoltativa come falsamente pubblicizzato da Lotterie Nazionali S.r.l. nella realtà viene - da quest'ultima - sostanzialmente imposta agli esercenti, i quali ricevono le pressanti visite degli agenti di zona incaricati dal Concessionario che, dopo aver illustrato i quasi inesistenti vantaggi derivanti dalla sottoscrizione del contratto My Premium, paventano in maniera tutt'altro che velata - in caso di rifiuto alla sottoscrizione - l'esercizio del recesso *ad nutum* ex art. 12 del nuovo contratto.

Dunque, il meccanismo creato da Lotterie Nazionali S.r.l., e a ora in corso in tutta la sua gravità essendo numerosissimi gli esercenti che hanno ricevuto la comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 12 del contratto subito dopo essersi rifiutati di aderire al contratto My Premium, è il seguente:

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- il nuovo testo contrattuale in corso tra Lotterie Nazionali S.r.l. e l'esercente prevede, all'art. 12, la facoltà per il Concessionario di esercitare il recesso *ad nutum*;
 - la Concessione statale della quale Lotterie Nazionali S.r.l. beneficia impone a quest'ultima società precisi obblighi, i quali ne limitano la libertà di *business*;
 - al fine di accrescere maggiormente i propri introiti Lotterie Nazionali S.r.l. ha creato, *al latere* del contratto principale, un contratto integrativo denominato My Premium che, a fronte del pagamento di € 1.800,00 oltre IVA annui, garantirebbe all'esercente che vi ha aderito una serie di benefici connessi alla vendita dei Gratta & Vinci;
 - Lotterie Nazionali S.r.l., la quale ha particolare interesse affinché più esercenti possibile aderiscano al contratto My Premium, di fatto impone la sottoscrizione di detto negozio integrativo, pena la risoluzione del contratto mediante l'esercizio del diritto di recesso *ad nutum*, il quale consente alla società in parola di celare le ragioni realmente sottese al recesso operato nei confronti dell'esercente.

A oggi, dunque, gli esercenti sono messi di fronte alla scelta tra cedere a quello che sembra essere un vero e proprio ricatto di Lotterie Nazionali S.r.l. e sottoscrivere il contratto My Premium, ovvero rifiutarsi di aderire a questo nuovo contratto e rischiare, come purtroppo già avvenuto a molti (specie a quelli che hanno manifestato pubblicamente le proprie rimostranze), di ricevere il recesso senza motivazione dal contratto che gli consente di offrire il servizio di vendita dei Gratta & Vinci, per molti fondamentale ai fini della sussistenza dell'attività giacché comportante, a fine anno, un aggio considerevole e in alcuni casi di peculiare importanza per la formazione del bilancio annuale dell'attività.

Se quanto sopra non fosse ritenuto sufficiente ai fini dell'accertamento della biasimevole condotta di Lotterie Nazionali S.r.l., va ulteriormente considerato che, da ultimo, detta società sta imponendo agli esercenti degli obiettivi di vendita dei Gratta & Vinci, il cui omesso conseguimento può determinare, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di omessa sottoscrizione del contratto My Premium, l'esercizio del recesso *ad nutum* ex art. 12 del nuovo contratto.

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

Detta ultima circostanza, tuttavia, determina una situazione del tutto paradossale per gli esercenti, i quali:

- da un lato, si trovano costretti a far fronte a degli obiettivi di vendita, il cui mancato conseguimento può determinare, da parte del Concessionario, la chiusura del contratto con conseguente perdita del servizio (e dell'aggio annuale);
- dall'altro lato, non possono favorire - mediante pubblicità - la vendita dei Gratta & Vinci, giacché attività categoricamente vietata dall'art. 7 del D.L. 158/2012 c.d. “Legge Balduzzi” e della successiva Legge di conversione n. 189/2012.

Alla luce di quanto sopra, costituente comunque un mero esempio delle numerose attività illegittime poste in essere da Lotterie Nazionali S.r.l., appare chiaro che vi sia l'urgente necessità di un intervento, da parte di ADM o delle forze politiche - e non - aventi la necessaria forza cogente, che determini l'immediata cessazione delle suesposte condotte di Lotterie Nazionali S.r.l. e comportamenti, di conseguenza, il rispetto da parte di quest'ultima società non solo della Concessione statale della quale beneficia, bensì anche dell'intera categoria degli esercenti l'attività di vendite dei generi di monopolio

*

L'attività svolta da Sisal S.p.A.

Analogo discorso a quello effettuato per ciò che concerne l'attività svolta da Lotterie Nazionali S.r.l. va affrontato con riguardo a Sisal S.p.A..

Sisal S.p.A. è una multinazionale operante a livello mondiale nei servizi del gioco la quale, a far data dall'anno 2009 e con rinnovo dell'anno 2019, gestisce in Italia i c.d. Giochi numerici a totalizzatore nazionale, tra cui rientra il celebre Superenalotto.

Sin dall'aggiudicazione della concessione dei c.d. GNTN Sisal S.p.A. ha richiesto a tutti gli esercenti che hanno aderito al contratto di autorizzazione alla fornitura del gioco del Superenalotto un canone annuale di circa € 2.000,00, così assicurandosi un introito ulteriore rispetto a quello derivante dalla gestione e controllo del gioco del Superenalotto di circa 80

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

milioni di euro annui (stima considerata conteggiando il numero di punti vendita che hanno aderito al servizio del Superenalotto.

Tale canone ha destato sempre grande malcontento nei tabaccaia, i quali hanno considerato la richiesta economica in parola come una vera e propria “rendita di posizione”, peraltro avente a oggetto servizi che Sisal S.p.A. avrebbe dovuto fornire in virtù della Concessione ottenuta dallo Stato e per i quali, dunque, non sarebbe stato possibile rivolgere ulteriori richieste economiche.

A seguito di un acceso dibattito, e di svariate vicende giudiziarie, la questione è stata definitivamente risolta dal Consiglio di Stato, il quale nell'anno 2018 ha stabilito in via risolutiva l'illegittimità del canone di cui sopra e, conseguentemente, della richiesta di pagamento rivolta da Sisal S.p.A. a tutti gli esercenti che hanno aderito al servizio di offerta del gioco del Superenalotto.

Decisione, questa, ovviamente recepita anche da ADM, la quale altro non ha potuto fare che confermare quanto correttamente stabilito dai Giudici del Supremo Organo della giustizia amministrativa.

A seguito di tale circostanza, però, Sisal S.p.A. è corsa subito ai ripari, architettando - al pari di quanto successivamente fatto da Lotterie Nazionali S.r.l. - un contratto accessorio e suppletivo rispetto a quello “principale”, denominato “My Sisal”, il quale - a fronte di un esborso mensile di € 180,00 oltre IVA - garantirebbe al rivenditore una serie di presunti benefici e/o servizi addizionali tra cui, per esempio:

- training online;
- esclusiva territoriale per un raggio di 150 metri (così andando a incidere sulle politiche territoriali di competenza esclusivamente governativa);
- azzeramento della fideiussione bancaria annualmente dovuta a copertura dei costi tecnologici e finanziari (circa € 13.000,00);
- servizio aggiuntivo di riparazione dei terminali di gioco;
- marketing per il punto vendita;

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- assicurazione personalizzata per il punto vendita;
 - attivazione di un servizio che consentirebbe la facile localizzazione del punto vendita.

Anche in questo caso, tuttavia, i presunti benefici e/o servizi aggiuntivi derivanti dalla sottoscrizione del contratto My Sisal nella realtà non portano nulla di concreto in favore degli esercenti che vi aderiscono (eccezion fatta per l'eliminazione dell'obbligo di dotarsi di una fideiussione bancaria, che peraltro Sisal S.p.A. ben sa essere una richiesta che comporta un onere molto alto per i rivenditori), così traducendosi, di fatto, in uno strumento - fortemente pubblicizzato e avallato da Sisal S.p.A. - che le consente di garantirsi un ulteriore introito annuale di svariati milioni di euro.

Altra anomalia attualmente sussistente nell'operato di Sisal S.p.A., al pari di quanto segnalato con riferimento all'attività di Lotterie Nazionali S.r.l., è l'imposizione - da parte del Concessionario nei confronti dei punti vendita - di obiettivi minimi di vendita il cui mancato raggiungimento può comportare la risoluzione di diritto del contratto, così dando luogo a una vera e propria clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14.j del medesimo contratto.

L'art. 12 del contratto principale, infatti, denominato “obiettivi di vendita”, prevede proprio la facoltà per il Concessionario di imporre degli obiettivi di vendita dei giochi in parola, il cui mancato conseguimento può determinare la chiusura del contratto.

Tale fatto, tuttavia, costituisce un evidente paradosso in quanto:

- da un lato, l'esercente si trova costretti a far fronte a degli obiettivi di vendita;
- dall'altro lato, l'esercente stesso non può favorire - mediante pubblicità - i servizi in parola, giacché attività categoricamente vietata dall'art. 7 del D.L. 158/2012 c.d. “Legge Balduzzi” e della successiva Legge di conversione n. 189/2012, così trovandosi impossibilitato a incidere sul raggiungimento degli obiettivi imposti dal Concessionario

Anche in questo caso, dunque, in ragione delle anomalie sopra riportate, costituenti comunque un mero esempio delle numerose attività illegittime poste in essere da Sisal S.p.A., vi è l'urgente necessità di un intervento, da parte di ADM o delle forze politiche - e non -

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

competenti, che possa condurre il Concessionario a esercitare nel giusto modo il monopolio che si è aggiudicato e che esercita indisturbato su tutto il territorio nazionale.

Detta società, peraltro, è passata recentemente agli onori di cronaca in ragione di una sentenza del Tribunale di Milano che l'ha vista condannata per abuso di posizione dominante proprio a causa dell'imposizione del contratto accessorio denominato “My Sisal”.

Il Tribunale meneghino, infatti, con una sentenza puntuale e coraggiosa ha riconosciuto l'abuso di posizione dominante da parte del Concessionario Sisal Lottery S.p.A. (già Sisal S.p.A.), perpetratosi mediante l'esercizio del diritto di recesso c.d. “*ad nutum*” ex art. 12 del Contratto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex art. 1175 e 1375 codice civile.

Nel caso di specie il Giudice ha riconosciuto la ragione di un esercente pugliese il quale ha avanzato nei confronti del Concessionario in questione una domanda di risarcimento e riattivazione del Contratto.

Ha lamentato infatti l'esercente, il quale era titolare da diversi anni di un contratto con Sisal S.p.A. per il gioco del SuperEnalotto:

- che per due mesi consecutivi gli agenti di zona dipendenti di Sisal si sarebbero recati presso il suo esercizio commerciale proponendole di acquistare il pacchetto aggiuntivo al contratto base, denominato “My Sisal”;
- che gli agenti di zona le avrebbero prospettato la possibilità che, al rifiuto di aderire a questo contratto aggiuntivo, sarebbe potuto conseguire l'esercizio del diritto di recesso da parte del Concessionario;
- di aver rifiutato di sottoscrivere detto contratto aggiuntivo, non avendo lo stesso alc;
- che Sisal, immediatamente dopo al definitivo rifiuto, le avrebbe comunicato il recesso dal Contratto, ai sensi dell'art. 12 dello stesso, con effetto immediato;
- che il recesso c.d. “*ad nutum*”, sebbene contrattualmente previsto all'art. 12, sarebbe stato esercitato in assenza di una vera e propria ragione imprenditoriale, così sostanziandosi in un abusivo esercizio del diritto nonché, a fronte dell'iniziale forte

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

squilibrio contrattuale tra le parti, in un abuso di dipendenza economica ai danni dell'esercente.

Tale ricostruzione è stata pienamente accolta dal Tribunale di Milano, il quale ha riconosciuto la contrarietà del comportamento tenuto dal Concessionario all'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante l'esecuzione del contratto imposto a tutte le parti dall'art. 1375 c.c..

Ciò, in quanto l'inserimento nel Contratto dell'art. 12 non esclude che lo stesso debba essere esercitato in rispondenza dei precetti di buona fede, per come anche consacrati nel principio di solidarietà imposto dall'art. 2 della Costituzione.

In buona sostanza, dunque, secondo l'Ufficio giudiziario in questione laddove il recesso venga esercitato per ragioni con modalità e termini non rispondenti ai principi e alle norme sopra richiamate, si sostanzia una violazione che legittima la parte che ha subito il recesso a pretendere il risarcimento del danno derivatone.

Detta importantissima statuizione è stata assunta applicando alla singola fattispecie l'orientamento della Suprema Corte, la quale in ordine al tema in esame ha - con diverse pronunce opportunamente richiamate nella sentenza in parola - stabilito che:

- *“il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”;*

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

-
- *“si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti, ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso”;*
 - *“l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore; elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte”.*

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org

Di altrettanta importanza è stata anche la ricostruzione circa la posizione del Concessionario, che il Giudice milanese ha perfettamente inquadrato, avendo lo stesso riportato - nella sentenza in oggetto - che:

- Sisal Lottery S.p.A. (già Sisal S.p.A.) opera quale Concessionario unico sul territorio nazionale per il gioco del SuperEnalotto;
- vista la suddetta posizione, la società gode di una posizione di assoluta forza rispetto ai soggetti a valle della rete di vendita (cioè, gli esercenti);
- i titolari di punti vendita che intendono offrire ai propri clienti il gioco del SuperEnalotto non possono, volenti o nolenti, che intrattenere un rapporto negoziale con il Concessionario unico;
- il fatto che il modello del Contratto fosse approvato dall'amministrazione statale e concordato con le organizzazioni rappresentative degli esercenti non legittima l'abusivo esercizio delle norme ivi previste.

Il Tribunale di Milano, dunque, sulla base delle motivazioni sin qui esposte e alla luce di specifiche considerazioni inerenti la fattispecie concreta ha accertato l'illegittimità del recesso operato dal Concessionario, condannando detto soggetto al risarcimento in favore dell'esercente dell'importo corrispondente all'aggio perduto per tutti gli ulteriori mesi di vigenza del contratto, senza tuttavia accogliere la domanda di ricostituzione del rapporto negoziale poiché già in scadenza all'atto dell'esercizio del recesso incriminato.

*

Tanto detto in linea generale, nonché con riferimento a ognuno dei Concessionari maggiormente rappresentativi, con la presente sono a richiederVi, in nome e per conto degli esercenti firmatari la presente missiva ma anche nell'interesse dell'intera categoria dei rivenditori di generi di monopolio, un urgente intervento che, anche previa audizione di una delegazione dei firmatari la presente, possa porre fine alle continue vessazioni e condotte illegittime e oltraggiose che gli esercenti subiscono in ragione delle irregolarità dei

Avv. Valerio Bocchini

00197 Roma - Viale Parioli, 47
Tel. 0632507056 - Fax- 06233222961 - Cell. 3402440697
vabolex@gmail.com - valeribocchini@ordineavvocatiroma.org

Concessionari, le quali via via condurranno alla totale estinzione delle attività di rivendita dei generi di monopolio.

Si rammenta, infatti, che i rivenditori di generi di monopolio sono esposti, oltre che alle condotte dei Concessionari sopra denunciati, anche a una serie di ulteriori fatti e circostanze che ne stanno via via rendendo sempre più difficoltosa la sopravvivenza, tra cui vale la pena ricordare (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- eliminazione dei contributi unificati cartacei;
- obbligo di pagamento a mezzo POS;
- mancato adeguamento delle percentuali di aggio rispetto al sempre maggiore costo della vita e all'inarrestabile aumento dei costi dei generi di tabacco;
- obbligo di detenere, per l'attivazione e il mantenimento di ogni singolo servizio, una lunga serie di onerose fideiussioni.

Pare evidente, pertanto, che non vi sia più tempo da attendere e che, invece, sia necessario dare immediatamente corso a iniziative e misura volte a tutelare la categoria di rivenditori in oggetto, la quale, peraltro in ragione della natura dell'attività svolta dovrebbe godere di una particolare e maggior attenzione da parte delle Istituzioni e che, invece, pare per lo più abbandonata a sé stessa.

Rimango dunque in attesa di un Vostro gentile riscontro nonché di conoscere le iniziative che intenderete intraprendere a tutela dei rivenditori di generi di monopolio i quali, in mancanza, si troveranno costretti a interessare della questione in oggetto le competenti Autorità.

Distinti saluti.

Avv. Valerio Bocchini

